



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 62 DEL 26/04/2024**

**OGGETTO: INCREMENTO SPESA PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DI FRONTE AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA N.1537/2021**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

### Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 128 del 05.08.2020 con la quale è stato deciso di costituirsi nel giudizio promosso di fronte al T.A.R. Toscana (Ric. 694/2020) dalla Soc. Hotel "La Stella" avverso l'autorizzazione n.10/2020 rilasciata alla Diving Service Center per un corridoio di lancio per imbarcazioni;
- n. 174 del 14.10.2020 con la quale è stato deciso di costituirsi nel giudizio promosso di fronte al T.A.R. Toscana (Ric. 984/2020) avverso Ordinanza Dirigenziale n.47/20 di ripristino stato dei luoghi – Caloncino Loc. Seccheto;
- n. 186 del 07.11.2020 con la quale è stato deciso di costituirsi nel giudizio promosso di fronte al T.A.R. Toscana (Ric. 1045/2020) dalla Soc. Hotel "La Stella" che richiede l'accertamento dell'occupazione abusiva da parte del Comune di aree di proprietà della predetta Società, nonché l'annullamento, con i motivi aggiunti al predetto ricorso, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 9 aprile 2021 avente oggetto: *"Art. 42 bis del DPR 08.06.2001 n.327. Acquisizione sanante aree site in località Seccheto, Via del Mare – Caloncino"*;
- n. 15 del 03.02.2021 con la quale è stato deciso di costituirsi nel giudizio promosso di fronte al T.A.R. Toscana (Ric. 144/2021) dalla Soc. Hotel "La Stella" avverso diniego su istanza di Concessione Demaniale Marittima;

**Rilevato** che il T.A.R. Toscana ha ritenuto di riunire tutte le questioni, stabilendone la discussione in un'unica udienza prevista per lo scorso 13 ottobre 2021;

**Vista** la Sentenza n.1537/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, relativa alla predetta udienza, con la quale:

- è stato dichiarato improcedibile il Ricorso n.694/20 e i relativi motivi aggiunti;
- è stato accolto il Ricorso 984/20, annullando l'atto di demolizione con esso impugnato;
- è stato accolto, sia pur con limitazioni, il Ricorso n.1045/20, e per l'effetto annullato il provvedimento di acquisizione sanante impugnato con i motivi aggiunti nella parte in cui il Comune ha disposto l'acquisizione al proprio patrimonio dei terreni di proprietà della Soc. Hotel "La Stella";
- è stato accolto, sia pur con limitazioni, il Ricorso n.144/21 e i relativi motivi aggiunti e per l'effetto annullato il provvedimento impugnato di diniego della Concessione Demaniale Marittima;

- il Comune è stato altresì condannato al rimborso delle spese di lite della ricorrente liquidate in € 10.000,00 oltre oneri accessori;

**Atteso** che l'Ente, ritenendo ingiusta la Sentenza emessa dal T.A.R. Toscana, ha richiesto un parere in merito all'opportunità di ricorrere in appello di fronte al Consiglio di Stato per difendere la legittimità degli atti impugnati dalla Società, agli Avvocati Prof. Avv. Alfonso Celotto di Roma e all'Avv. Giovanni Montana di Pisa;

**Vista** la nota prot.15611 del 12.11.2021 con la quale gli stessi legali, pur evidenziando che, alla luce del primo grado di giudizio, l'esito del giudizio di appello possa apparire incerto, tuttavia ritengono plausibile l'impugnativa della sentenza, nell'esigenza di ribadire il corretto operato dell'Amministrazione, sia per la rilevanza degli interessi coinvolti che per gli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dal passaggio in giudicato della Sentenza stessa;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n.216 del 16.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale si è ritenuto opportuno proporre appello di fronte al Consiglio di Stato avverso la sopra citata Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana n. 1537/2021, individuando a tal fine il Prof. Avv. Alfonso Celotto di Roma e l'Avv. Giovanni Montana di Pisa che si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico proposto, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

**Vista** la Determinazione dell'Area Amministrativa n.288 del 17.11.2021 con la quale è stato dato incarico agli Avv.ti Alfonso Celotto e all'Avv.to Giovanni Montana per la difesa in giudizio nel procedimento de quo, impegnando la spesa di € 7.295,60 per il primo e di € 7.295,60 per il secondo con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0;

**Dato atto** che per mero errore materiale l'impegno di spesa per l'Avv.to Giovanni Montana doveva essere di € 8.270,60 e in funzione delle fatture emesse dallo stesso si rende necessario impegnare la somma di € 319,28;

**Ritenuto** opportuno e necessario registrare ulteriore impegno di spesa di € 319,28 in favore dell'Avv.to Giovanni Montana di Pisa con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026;

**Dato atto** che per il conferimento dell'incarico di cui al presente atto è stato richiesto ed ottenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG:  
**Z3E33F4CBF**;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto:**

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

**1**

di impegnare la somma complessiva di € 319,28 comprensivi di IVA e CPA a favore dell'Avv. Giovanni Montana con Studio in Pisa – Via Volturmo n.47, Cod. Fisc.MNTGNN64T21G702R – P.IVA 01262320508 con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0, annualità 2024, del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
ROSSI ANTONELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)